



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile, iscritta al n. 484 del ruolo generale contenzioso civile delle cause dell'anno 2003, vertente

**TRA**

**GIAMMARRUCO ANTONIO**, rappresentato e difeso dall'avv. P. Giammarruco

**-attore-**

**CONTRO**

**REGIONE PUGLIA**, in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso dall'avv. L. De Giorgi

**-convenuto -**

**Conclusioni:**

I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni sull'eccezione d'incompetenza come da atti introduttivi del giudizio e successivi scritti difensivi.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso in data 16-5-2001 il sig. Giammarruco Antonio- già funzionario di VIII qualifica in trattamento di quiescenza- adiva il Giudice del Lavoro al fine di sentir condannare la Regione Puglia a pagare in suo favore la somma di £. 250.000,00 a titolo di risarcimento dei danni (biologico nella misura del 40%, morale e rimborso spese mediche sostenute) sofferti a seguito della

condotta persecutoria posta in essere ai suoi danni dall'ente Regione a far tempo dalla data del suo collocamento a riposo ( 1-8-91).

Deduceva invero il ricorrente che, a cagione dell'atteggiamento ostruzionistico assunto dalla Regione e dai suoi funzionari, era stato costretto ad intraprendere un lunghissimo, complicato ed estenuante iter giudiziario a tutela dei suoi diritti di tipo economico-retributivo relativi al contrastato inquadramento – con effetto sin dal 1989 - nella VIII qualifica funzionale. In sostanza il Giammarruco era stato “costretto” a agire e/o resistere in ben 18 giudizi innanzi alla magistratura ordinaria ed amministrativa, sviluppatasi nell'arco di dieci anni; ciò lo aveva esposto a tale livello di *stress* emotivo, che si era cronicizzato un disturbo ansioso-depressivo, determinando anche l'insorgenza di patologie, che prima del collocamento a riposo erano del tutto inesistenti.

La Regione si costituiva nel giudizio, eccependo preliminarmente a) la nullità ed irricevibilità del ricorso per genericità della domanda; b) il difetto di giurisdizione del giudice adito- trattandosi di materia appartenente alla cognizione del giudice amministrativo-;c) il difetto di legittimazione passiva dell'ente resistente, trattandosi di prestazioni previdenziali di competenza dell'INPDAP quale ente erogatore del trattamento di quiescenza; d) la improcedibilità del ricorso per violazione delle norme sul tentativo obbligatorio di conciliazione; e) l'inammissibilità della domanda per prescrizione del diritto al risarcimento del danno, siccome derivante da rapporto di lavoro cessato da oltre 10 anni.

Nel merito la Regione contestava le avverse deduzioni ed insisteva per il rigetto della domanda. Spiegava inoltre domanda riconvenzionale volta alla ripetizione della somma di £.38.836.387 riscossa in sede esecutiva a titolo di interessi anatocistici e di rivalutazione dal Giammarruco per effetto del d.i.

n.1228/98 RG Pretura ; alla restituzione delle somme percepite in più sul dovuto per effetto di provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. del tribunale di Lecce del 8-1-1998 ed al risarcimento dei danni per perdita delle prestazioni lavorative dei suoi dipendenti in quanto distolti dalle ordinarie occupazioni presso gli uffici amministrativi presso cui erano preposti ovvero per ragioni di malattia derivate dalla situazione lavorativa.

Il GL – dopo aver disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione- dichiarava la propria incompetenza funzionale come giudice del lavoro a decidere della controversia e pertanto rimetteva la causa, giusta ordinanza del 7-11-2002, alla sezione Civile di questo tribunale, alla cui cognizione la stessa apparteneva.

Il giudizio era quindi ritualmente introdotto innanzi a questo giudice.le parti reiteravano tutte le precedenti domande, eccezioni e difese.

Non erano, tuttavia, ammesse le prove richieste, siccome inammissibili e/o ininfluenti. Le parti erano, quindi, invitate a precisare le rispettive conclusioni e la causa, quindi, era trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 bis c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Giova premettere che l’oggetto del presente giudizio è una domanda di risarcimento dei danni sofferti, formulata dal Giammarruco nei confronti della Regione Puglia. La *causa petendi* va – alla stregua dell’atto introduttivo- ravvisata nella condotta tenuta, dopo la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente, dalla Amministrazione, che, negando il riconoscimento del diritto del Giammarruco all’inquadramento in una determinata qualifica funzionale ( la VIII), lo avrebbe “costretto” ad intraprendere un estenuante iter giudiziario. Il Giammarruco, invero, nell’atto introduttivo ha censurato il comportamento della Regione - successivo al

suo collocamento a riposo- assumendo di aver risentito come conseguenza di tale condotta una serie di patologie, derivate dallo *stress*, cui è stato esposto per essere stato costretto ad intraprendere un lunghissimo contenzioso, a seguito della revoca del trattamento economico di VIII livello e della mancata ricostruzione della sua carriera a fini pensionistici e previdenziali. Tale condotta, asseritamente illecita della PA, ha cagionato all'esponente danni alla sua integrità psico-fisica, sicché ne invoca in questa sede il ristoro a titolo di danno biologico e morale.

Così ricostruito l'oggetto del giudizio, è evidente che la fattispecie in esame ricada nell'ambito dell'illecito di natura extracontrattuale, di cui all'art. 2043 cc e che non abbia alcuna attinenza di sorta né con il pregresso rapporto di lavoro svolto dall'attore né con il suo attuale rapporto di quiescenza.

Tanto premesso, va conseguentemente disattesa tanto l'eccezione di nullità per genericità della domanda,- in quanto la lettura del libello introduttivo è sufficiente a smentire decisamente tale assunto, contenendo, invero, tale atto tutti gli elementi atti ad individuare il titolo e le ragioni della domanda formulata- ; quanto anche l'eccezione di difetto di giurisdizione, stante l'inquadramento della fattispecie nell'area del danno aquilano, anche alla luce di tutte le argomentazioni già svolte sul punto dal giudice del lavoro nella ordinanza del 7-11-2002, che questo giudice integralmente richiama e condivide.

E' evidente che siamo al di fuori dell'ambito negoziale e che la domanda che ne occupa abbia chiaro contenuto extracontrattuale, non trovando alcun presupposto nel pregresso rapporto di lavoro del Giammarruco alle dipendenze della Regione. L'esercizio di una azione di natura aquilana non avente attinenza ad alcun rapporto di pubblico impiego, ma fondata sul dettato dell'art. 2043 cc, non è soggetta alla cognizione esclusiva del GA, ricadendo correttamente nell'ambito della

giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il danno cui il ricorrente chiede il ristoro è stato causato da una attività amministrativa posta in essere dalla Regione successiva al collocamento a riposo del dipendente, che non trova nel pregresso rapporto di lavoro alcun collegamento né logico, né giuridico né fattuale, ma che si configura quale una lesione delle ragioni del Giammarruco in quanto avente tale attività amministrativa successiva un “*taglio persecutorio*”.

Tanto rende palese la infondatezza anche della eccezione di improcedibilità della domanda per violazione delle norme sul tentativo obbligatorio di conciliazione, non potendo per quanto già detto trovare applicazione al presente giudizio di risarcimento di danni la disciplina prevista dagli art. 410 e ss cpc, essendo tale normativa limitata alle controversie indicate all’art. 409 cpc, cui esula il presente giudizio.

Va disattesa, per quanto detto, anche la eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione, in favore dell’INPDAP quale ente erogatore del trattamento di quiescenza, in quanto la domanda risarcitoria proposta in questa sede non ha alcuna attinenza neppure con le prestazioni previdenziali, di competenza dell’INPDAP, ma come già detto è relativa ad una condotta dell’ente foriera di danni e sganciata da qualsivoglia nesso eziologico con il rapporto di quiescenza.

Da quanto detto deriva, infine, la infondatezza anche della eccezione di prescrizione tenuto conto che il *dies a quo* ai fini della prescrizione deve farsi decorrere non già al momento finale della attività lavorativa, essendo la domanda svincolata da ogni rapporto con tale pregressa attività, ma al momento in cui il danno si è verificato ed è stato percepito come tale dall’istante. Per quanto attiene la decorrenza del termine prescrizione in argomento, va osservato, invero, in primo

luogo che, a norma del principio generale fissato dall'art 2935 c.c., la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Conseguentemente, interpretando l'art. 2947 c.c. in armonia con la regola generale fissata dalla precitata norma, il momento del verificarsi del fatto, ai sensi dell'art. 2947 c.c., non può che essere quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile, e giammai quello in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto (Cass. 3206/89, 8845/95, 5913/00).

Sviluppando tale assunto, la Suprema Corte ha recentemente affermato che il termine prescrizione di cui all'art. 2947 in parola inizia a decorrere soltanto quando il fatto viene percepito - o sarebbe comunque percepibile come tale usando l'ordinaria diligenza - in tutte le sue circostanze e modalità fattuali che rendono ingiusto il danno sofferto per effetto di un comportamento doloso o colposo di un terzo (o comunque imputabile ad un terzo) e non per il solo dato della conoscenza fenomenica dell'evento dannoso, che può essere giuridicamente irrilevante, ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria.

Quindi non è sufficiente la conoscenza della malattia in sé, ma la conoscenza dell'antigiuridicità della sua causa: nel caso che ci occupa, quindi, che la stessa sia stata indotta (o possa essere stata indotta) da condotta altrui (così da ultimo Cass. 2645/03).

Ciò posto, il dies a quo del termine prescrizione in oggetto non può che rapportarsi alla data, non già in cui il danneggiato ha avuto contezza della malattia, ma in cui il danneggiato ha avuto contezza del fatto che la patologia di cui risulta affetto sia dovuta allo stress derivante come conseguenza diretta dalla condotta della Amministrazione. Quindi l'istante ha acquisito la certezza scientifica in ordine

al nesso eziologico tra tali eventi ( patologia- stress) solo alla data ( 5-4-2001 ) della relazione del dott. Garzya che, presupponendo la derivazione della malattia dallo stress sostenuto, pone il danneggiato a conoscenza degli elementi dell'illecito aquilano perpetrato in suo danno e lo pone in condizione quindi azionare la relativa tutela risarcitoria.

Nel merito, tuttavia la domanda è del tutto infondata, tenuto conto che l'assunto di parte attrice è rimasto privo di qualsivoglia supporto probatorio che provi la sussistenza dei presupposti legittimanti la richiesta di risarcimento danno, come formulata, in relazione all'*an*.

La domanda proposta in questa sede è quella volta ad ottenere il ristoro del danno biologico e morale sofferto a seguito di una condotta "*persecutoria*" tenuta dalla amministrazione.

Il danno biologico è l'evento interno al fatto lesivo della salute, che deve necessariamente esistere ed essere provato, non potendosi avere rilevanza delle eventuali conseguenze esterne all'intero fatto (morali o patrimoniali) senza la completa realizzazione di quest'ultimo, ivi compreso, ovviamente, l'evento della menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto offeso.

Il risarcimento del danno biologico costituisce un primo, essenziale, prioritario risarcimento, che ne condiziona ogni altro e, pertanto, anche quello del preindicato lucro cessante (non vi può esser risarcimento di danni patrimoniali derivanti da fatto illecito lesivo della salute senza il necessariamente preliminare risarcimento del danno biologico)

La C. Cost. (sent. 11 luglio 2003 n. 233), nel prendere atto della evoluzione sull'area di risarcibilità del danno non patrimoniale, ribadisce che può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale

riguardato dall'art. 2059 c.c. si identificherebbe con il cosiddetto danno morale soggettivo e afferma di condividere l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell'astratta previsione della norma *ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.*

In definitiva, la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. va tendenzialmente riguardata non già come occasione di incremento generalizzato delle poste di danno (e mai come strumento di duplicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi), ma soprattutto come mezzo per colmare le lacune, secondo l'interpretazione ora superata della norma citata, nella tutela risarcitoria della persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale: quest'ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto, del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso e dei pregiudizi diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto (Cass. n. 8827/03).

L'applicazione estensiva dell'articolo 2059 Cc non dà luogo, comunque, ad un abnorme ampliamento dei casi di danni risarcibili perché la selezione degli interessi meritevoli di tutela avviene con il parametro costituzionale (addirittura, se il riferimento è all'articolo 2, con la sola considerazione dei diritti l'inviolabili).

In definitiva, il sistema della responsabilità per danno non patrimoniale è dotato di due filtri, quello dell'articolo 2043 e, una volta superato questo varco, quello dell'articolo 2059 (casi previsti dalla legge, reato, lesione di diritti costituzionalmente protetti). E questo assetto, tra l'altro, garantisce un sufficiente grado di tipicità delle ipotesi di danno riparabile.

Ciò posto, va tuttavia osservato come anche il danno non patrimoniale richieda pur sempre l'ingiustizia (oltre che l'elemento soggettivo e il rapporto di causalità) secondo i criteri di valutazione formati nell'interpretazione dell'articolo 2043 Cc (che può quindi continuare a rappresentare la clausola generale della responsabilità compresa quella per danni non patrimoniali; un passaggio della sentenza 8828/03 lo dice espressamente).

Ciò posto, non può in astratto escludersi la risarcibilità dei danni conseguenti alla menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto offeso, che derivino da una condotta dolosa o colposa posta in essere da terzi, che - determinando in un soggetto uno stato di tensione psichica e *stress* - abbia determinato l'insorgenza di una determinata patologia.

Occorre, tuttavia, dare adeguata dimostrazione di tali rapporti eziologici fra la condotta e l'evento, dimostrando che vi sia stata una condotta illecita idonea a cagionare obiettivamente *stress* emotivo. La partita si gioca quindi tutta sul piano non già della configurabilità di un danno risarcibile, bensì della prova.

Nel caso di specie, tuttavia, alcun valido supporto probatorio è stato fornito all'assunto che la P.A. - al di là della soccomebenza - abbia agito e resistito in giudizio con dolo o colpa grave e per un mero intento persecutorio e dunque con malafede.

Se pure dunque può ritenersi sufficientemente dimostrato in atti sia l'insorgenza della patologia in epoca successiva al collocamento al lavoro e quindi coevamente all'avvio dell'iter giudiziario di cui si è detto, nonché l'esistenza di un nesso eziologico fra lo *stress* “ da attività giudiziaria” cui il Giammarruco è stato sottoposto per lungo tempo e la patologia insorta e certificata in atti, tuttavia, ai fini della risarcibilità del danno biologico occorre che la lesione alla integrità psico-fisica dell'istante sia una diretta conseguenza di un condotta illegittima ( dolosa e/o colposa) del terzo, in tal caso della Regione Puglia.

Non è stato però dimostrato in giudizio:

- a) che la Regione abbia tenuto una condotta colposa e/o dolosa *contra ius* ;
- b) che vi sia un nesso eziologico fra detta condotta e la patologia dell'istante;
- c) l'entità dell'incidenza di tale eventuale efficacia causale sulle condizioni di salute dell'istante.

La circostanza che la Regione abbia resistito in giudizio, risultando il più delle volte soccombente e che alla fine dell'iter giudiziario di cui si è detto il Giammarruco abbia visto riconosciute le sue ragioni, non appare di per sé solo idoneo e sufficiente a dimostrare la illegittimità della condotta dell'ente Regione, nel resistere nei vari giudizi ovvero nell'adottare atti amministrativi contrari ai desiderata del Giammarruco, né che tale condotta sia stata ispirata esclusivamente da intenti vessatori e persecutori nei confronti dell'attore, e non piuttosto da una errata ed incolpevole interpretazione delle disposizioni applicate ovvero da un frainteso senso di doverosa tutela degli interessi pubblici in gioco. La soccombenza non prova *tout court* la malafede di colui che abbia infruttuosamente agito in giudizio o la temerarietà della azione giudiziaria.

Peraltro neppure risulta provato che il Giammarruco abbia risentito *stress* da dalla attività giudiziaria intrapresa per una oggettiva insostenibilità della situazione e non già per aver percepito come vessatoria una condotta, invece perfettamente neutra, per una sua peculiare preesistente o sopravvenuta fragilità emotiva, tale da determinare in via esclusiva l'evento o quanto meno ex artt.1227 e 2056 cc da aggravare le conseguenze dannose del fatto lesivo.

Occorreva dunque la prova di un *quid pluris* che desse ampia contezza probatoria all'assunto di parte attrice. Ma sul punto alcuna prova è stata acquisita agli atti.

L'unica richiesta istruttoria formulata dalla attore- cui incombeva ex art. 2697 c.c. l'onere probatorio- è stata quella di una c.t.u. volta a dimostrare "la illegittimità del comportamento posto in essere dai funzionari della Regione" oltre al *quantum* della domanda, senza tuttavia alcuna allegazione da parte attrice dei fatti posti a fondamento della pretesa dedotta.

L'attore, dunque, non ha fornito alcun altro riscontro probatorio che possa dimostrare la fondatezza dei suoi assunti, se non invocare la indagine tecnica, che però in sé non è mezzo di prova, bensì un mezzo per la valutazione tecnica delle prove fornite dalle parti.

In relazione alle finalità proprie della c.t.u. – di aiutare cioè il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze- il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume. *“Ai siuidnicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi solo con il ricorso a specifiche conoscenze tecniche ed è consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai*

*quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non già di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti devono necessariamente essere dalle medesime provate"* ( in tal senso: Cass. se.II, 15.4.2002 n. 5422; Cass. sez. III, 16.5.2003 n.7635; Cass. sez.III 26.2.2003 n.2887; Cass. II 21.7.2003 n.11332; Cass. III 31.7.2002 n.11359 ex plurimis tutte conformi). Ben è vero che nel caso di una consulenza percipiente l'accertamento scientifico può essere esso stesso fonte oggettiva di prova, ma è necessario- affinché le parti non si sottraggano all'onus probandi su di esse gravante rimettendo all'attività del consulente l'accertamento dei loro diritti – “quantomeno che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che il giudice non possiede” ( Cass. SS.UU. 4.11.1996 n.9522).

La c.t.u. nel caso di specie è stata richiesta al fine – come dichiarato dalla stessa parte attrice nelle memorie istruttorie- di provare il presupposto fondante della sua domanda ( oltre che il *quantum*), senza alcuna allegazione e dimostrazione da parte attrice dei fatti posti a fondamento della pretesa dedotta: e dunque in tale guisa la consulenza non può essere utilmente utilizzata ai fini decisori, surrogandosi gli esiti della c.t.u in tal modo all'*onus probandi* che la parte attrice non ha assolto. Alcuna prova dunque è stata acquisita sulla sussistenza di presupposti della domanda formulata in questa sede.

Deve pertanto concludersi che non risulta dimostrato alcun elemento concreto da cui desumere che la pretesa attorea sia fondata.

Segue il rigetto della domanda.

Anche la domanda riconvenzionale non merita accoglimento.

Ed invero quanto alla richiesta di accertamento della non debenza della somma di £.38.836.387 riscossa a titolo di interessi anatocistici e di rivalutazione monetaria sugli stessi in sede esecutiva dal Giammarruco per effetto della d.i. n.1228/98 RG Pretura di Lecce ed alla restituzione delle somme percepite in più sul dovuto per effetto di provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. del tribunale di Lecce del 8-1-1998 è evidente la infondatezza della pretesa restituzione di somme percepite dal Giammarruco in forza di provvedimenti giudiziari esecutivi che non risultano impugnati e che costituiscono pertanto *res iudicata* e come ormai tale intangibile.

La ulteriore richiesta di risarcimento dei danni sofferti dalla Regione “ per la perdita delle prestazioni lavorative dei dipendenti, in quanto distolti dalle ordinarie occupazioni presso gli uffici amministrativi presso cui erano preposti, ovvero per ragioni di malattia derivate dalla situazione lavorativa”, non solo risulta formulata in maniera assolutamente generica, vuoi in ordine alle ragioni della domanda vuoi anche in ordine alla entità del ristoro invocato, ma viepiù tale assunto è rimasto privo comunque di alcuna dimostrazione non solo sul *quantum* ma soprattutto sull'*an* della, non avendo l'ente attore non richiesto alcun mezzo di prova a sostegno della pretesa formulata, ma neppure allegato i fatti posti a fondamento della pretesa stessa.

Segue la reiezione della domanda riconvenzionale proposta.

Va disattesa, infine, anche la richiesta di condanna al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c. formulata dalla Regione, non essendo stata fornita la prova – al di là della totale soccombenza di parte avversa- che questa abbia agito con dolo o colpa grave e della effettiva e concreta esistenza di un danno che l'avversario abbia

sofferto come conseguenza del comportamento processuale della controparte (Cass. III, 9-2-91 n.1341; Cass lav. 2.6.1992 n.6637 ex plurimis) .

Le spese del presente giudizio, stante la parziale reciproca soccombenza possono essere interamente compensate fra le parti

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Giammarruco Antonio con ricorso depositato 16-5-2001, nei confronti di R Puglia, nonché sulla domanda proposta dalla Regione Puglia in via riconvenzionale, così provvede:

1) rigetta la domanda principale e la domanda riconvenzionale, come rispettivamente proposte;

2) compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio.

Lecce, 03/09/2007

**IL GIUDICE**

**(DOTT.SSA Consiglia INVITTO)**